



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 6

**6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE** (Finanze e tesoro)

INTERROGAZIONI

70<sup>a</sup> seduta (pomeridiana): mercoledì 29 gennaio 2014

Presidenza del presidente Mauro Maria MARINO

**I N D I C E****INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE .....	Pag. 3, 4, 7
CASERO, <i>vice ministro dell'economia e delle finanze</i> .....	3, 4, 5 e <i>passim</i>
DIVINA ( <i>LN-Aut</i> ) .....	4
VACCIANO ( <i>M5S</i> ) .....	6
ALLEGATO ( <i>contiene i testi di seduta</i> ) .....	8

---

**N.B.** L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Segle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPP; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.*

*I lavori hanno inizio alle ore 15,10.*

#### INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l'interrogazione 3-00522, presentata dal senatore Divina.

CASERO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Con il documento in esame, il senatore interrogante chiede di conoscere l'ammontare delle entrate relative alle locazioni delle unità immobiliari adibite ad uso abitativo nel periodo 2010-2012 tenuto conto, altresì, dell'entrata in vigore, a partire dal 2011, del nuovo regime alternativo della cedolare secca.

Al riguardo, il Dipartimento delle finanze ha rappresentato quanto segue.

L'articolo 3 del decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 ha istituito, a decorrere dal 2011 ed in via opzionale, la cedolare secca sugli affitti, ovvero una imposta sui contratti di locazione di immobili ad uso abitativo sostitutiva dei seguenti tributi: l'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali; le imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; le imposte di registro e bollo sulla risoluzione e proroghe dei contratti di locazione.

Le entrate tributarie derivanti dalla stipula di contratti di locazione ad uso abitativo comprendono, quindi, il gettito ai fini IRPEF da reddito di locazione che grava sul contribuente in fase di dichiarazione reddituale annuale; l'imposta di registro e di bollo in fase di stipula, rinnovo annuale, proroga e risoluzione del contratto, nonché, a partire dall'anno di imposta 2011, per chi esercita l'opzione, gli introiti derivanti dall'applicazione della cedolare secca.

Verrà depositata agli atti della Commissione una esaustiva tabella, che nel dettaglio espone distintamente i dati riferiti alle entrate esaminate. Essa è divisa in tre colonne, una per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, ed articolata nelle seguenti righe.

La riga A, recante la quota di gettito IRPEF relativa ai redditi di locazione esposti in sede di dichiarazione fiscale. Tale quota affluisce all'erario in maniera indistinta con il gettito complessivo dell'IRPEF stesso, pertanto l'unico dato disponibile riferito agli immobili locati rinvenibile dalle dichiarazioni dei redditi è la base imponibile ai fini IRPEF degli im-

mobili. Il confronto tra le basi imponibili esposte in dichiarazione è disponibile solo per gli anni 2010 e 2011, in quanto i dati dell'anno di imposta 2012 sono ancora in fase di elaborazione e saranno pubblicati a marzo 2014.

La riga B, nella quale è iscritto il gettito dell'imposta di registro sulle locazioni. Tale gettito è stato rilevato dal sistema di monitoraggio del gettito delle entrate tributarie erariali prendendo in considerazione quanto affluito all'erario tramite i codici-tributo utilizzati dai contribuenti per il versamento dell'imposta di registro sulle locazioni.

La riga C, recante il gettito derivante dall'applicazione della cedolare secca sugli affitti che affluisce al capitolo 1053 del bilancio dello Stato.

DIVINA (*LN-Aut*). Ringrazio il Vice Ministro per la tempestività della risposta e per la Tabella, di cui esamineremo i dati numerici.

Avremmo avuto piacere di conoscere quale incremento di gettito si è registrato, perché la nostra percezione è che la curva di Laffer sia stata completamente superata nel nostro sistema fiscale e tributario e che la cedolare secca sia la prova provata che, rientrando il prelievo in una tassazione meno onerosa che agevola il contribuente, alla fine il gettito complessivo rischi di essere maggiore. Questo per una serie di motivazioni, tra le quali il fatto che non c'è più motivo di evadere e che tutti sono disposti a pagare il prezzo giusto. L'interrogante voleva infatti dimostrare che pur essendo previste aliquote più basse, complessivamente il sistema della cedolare secca, con questo cespite scorporato a tassazione fissa, aumenta il gettito per le casse dello Stato ed in ogni caso arreca un beneficio.

CASERO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, desidero specificare che il dato 2011, anno nel quale si registrava la prima applicazione del sistema della cedolare secca, reca dati simili a quelli dell'anno precedente e da cittadino italiano ho percepito che ancora in quell'anno tale sistema non era tanto utilizzato. La previsione è che il dato 2012, che ancora non esiste perché verrà diffuso a marzo, risulterà in aumento.

DIVINA (*LN-Aut*). Del resto, l'operazione proposta dal Governo Letta di portare la tassazione in caso di cedolare secca dal 19,21 per cento addirittura al 15 per cento ci fa capire che qualche dato oggettivo già c'è e che occorre intraprendere quella via, vale a dire concedere ancora una agevolazione per far sì che ci sia più emersione possibile e quindi, alla fine, una massa imponibile ed un gettito maggiori.

Mi dichiaro soddisfatto dalla risposta del Vice Ministro.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-00547, presentata dal senatore Vacciano e da altri senatori.

CASERO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, con l'atto presentato i senatori interroganti lamentano l'errata applicazione, da parte di Equitalia, della maggiorazione semestrale del 10 per cento per ritardato pagamento, di cui all'articolo 27 della legge n. 689 del 24 novembre 1981, sulle somme dovute a titolo di sanzione per le infrazioni del codice della strada.

Al riguardo, i senatori richiamano una serie di pronunce giurisprudenziali in base alle quali la predetta maggiorazione non si applica nel caso dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada.

In relazione a tali atti, secondo dette pronunce, tra cui i senatori interroganti annoverano la sentenza n. 3701 del 16 febbraio 2007 della Corte suprema di cassazione, trova invece applicazione il comma 3, dell'articolo 203, del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (nuovo codice della strada), secondo cui «qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 17 della legge n. 689 del 24 novembre 1981, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento.

Pertanto, i senatori interroganti chiedono al Governo di verificare che «l'operato di Equitalia, con riferimento alle modalità sin qui seguite per il calcolo degli interessi, risulti pienamente corretto ed aderente alla lettera della legge, e se non sia suscettibile di integrare profili potenzialmente lesivi dei diritti del contribuente», tenendo conto anche che la cartella di pagamento, emessa dall'ente di riscossione, non può limitarsi a riportare la cifra globale degli interessi dovuti, ma «in essa deve essere indicato come si è arrivati ad un dato calcolo, specificando le singole aliquote a base delle annualità prese in considerazione». Al riguardo, in merito alla specifica questione rappresentata dai senatori interroganti, Equitalia spa precisa, in via preliminare, che la competenza è del Ministero dell'interno.

Ciò premesso, l'ente di riscossione riferisce che nel 2012 ha richiesto al Ministero dell'interno di fornire indicazioni in merito all'applicazione della maggiorazione prevista dal citato articolo 27, comma 6, della legge n. 689 del 1981, in presenza di iscrizioni a ruolo derivanti da verbali di contestazione per violazioni al codice della strada. Detta richiesta si è ritenuta necessaria in considerazione del fatto che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 3701 del 16 febbraio 2007, ha ritenuto illegittima l'applicazione della predetta maggiorazione alle sanzioni irrogate a seguito di verbali di accertamento per infrazioni in materia di circolazione stradale, dovendo trovare applicazione solo la disposizione di cui al menzionato articolo 203, comma 3, del nuovo codice della strada. In esito a tale richiesta, il Ministero dell'interno ha sottolineato che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 22100 del 22 ottobre 2007, ha espresso un orientamento esattamente opposto a quello contenuto nell'accennata sentenza n. 3701 del 16 febbraio 2007. Secondo la pronuncia del 22 ottobre 2007, infatti, «è noto che in tema di sanzioni pecuniarie per infrazioni alle norme sulla circolazione stradale, il verbale di accertamento ritualmente notificato,

come nella specie, in mancanza di ricorso al prefetto o di pagamento in misura ridotta, costituiva, ai sensi dell'art. 203 del nuovo codice della strada, comma 3, titolo esecutivo (...) e va assimilato all'ordinanza ingiunzione (...) in quanto atto definitorio del procedimento sanzionatorio». Ciò renderebbe legittima l'applicazione *ex lege* dell'automatismo sanzionatorio, di cui al citato articolo 27 della legge n. 689 del 1981, congiuntamente con la specifica maggiorazione prevista dall'articolo 203, comma 3, del codice della strada. Il Dicastero, pertanto, ha invitato Equitalia a continuare ad applicare la maggiorazione in contestazione sulla base di tale ultima pronuncia. Preso atto di ciò, Equitalia, come d'obbligo, si è attenuta rigorosamente alle menzionate disposizioni ministeriali.

Tuttavia, il citato Dicastero ha rappresentato, con nota protocollata n. S/465 del 28 gennaio 2014, che sulla problematica in argomento si registra un divergente orientamento tra i pareri resi dall'Avvocatura generale dello Stato, l'uno in data 1° giugno 2012 e l'altro in data 31 luglio 2013, su richiesta del Ministero stesso. Pertanto, in considerazione sia della rilevanza giuridica della questione, sia dei connessi profili economico-finanziari e del possibile contenzioso, il citato Dicastero riferisce che è in corso di trasmissione all'Avvocatura generale dello Stato un'ulteriore richiesta di parere al fine di dirimere definitivamente i dubbi interpretativi prospettati dai senatori interroganti.

Siamo in attesa di un'ulteriore risposta che dovrebbe essere quella definitiva.

VACCIANO (M5S). Ringrazio il Vice Ministro per la risposta per la parte riguardante la questione delle sanzioni per le infrazioni del codice della strada. Attendiamo questa nota. Ciò era quello che chiedevamo, ovvero che ci fosse un chiarimento definitivo sulla questione in virtù del fatto che l'interrogazione nasce da una serie di segnalazioni di comportamenti differenti che hanno alla base la stessa situazione.

Non mi sembra di avere colto la risposta relativa alla seconda parte del quesito. Laddove Equitalia non indica con chiarezza la base di calcolo degli interessi, cosa succede? Questa parte è stata citata inizialmente nella risposta, ma poi non è stata fornita una soluzione al problema. Anche questo è un problema che ci deriva da una serie di segnalazioni di associazioni di categoria e consumatori che ci dicono che Equitalia adotta questo comportamento, ovvero non indica la base di calcolo specifica delle singole aliquote. Non rilevo, quindi, la risposta a questo secondo quesito.

Posso quindi dichiararmi soddisfatto della risposta per la prima parte, in attesa del citato provvedimento, ma non della seconda, perché non rilevo la risposta.

CASERO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Siccome siamo in attesa di un provvedimento definitivo dell'Avvocatura dello Stato, su stimolo del Ministero dell'interno, sul primo tema (risponderemo alla Commissione quando arriverà il documento, perché in realtà questa

risposta è «di rinvio»), quando daremo quella risposta, forniremo il chiarimento anche sulla questione degli interessi.

PRESIDENTE. D'intesa con la senatrice Alberti Casellati, presentatrice della interrogazione 3-00571, concorde il vice ministro Casero, rinvio lo svolgimento di tale interrogazione.

Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

*I lavori terminano alle ore 15,35.*

ALLEGATO

**INTERROGAZIONI**

DIVINA. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

a partire dal 2011 è entrato in vigore il nuovo regime dalla cedolare secca per le locazioni di immobili residenziali;

dai dati in possesso risulta che i contratti di locazione siano cresciuti, rispetto al 2010, del 7 per cento nel 2011 e del 15 per cento nel 2012;

pare che la nuova disciplina abbia incrementato le locazioni ancorché ci si trovi in un difficile momento per l'economia generale,

si chiede di conoscere:

a quanto ammontassero nell'anno 2010 le entrate tributarie relative alle locazioni;

quali siano state le entrate relative alle locazioni negli anni 2011 e 2012, ossia quale incremento abbia prodotto la nuova disciplina della cedolare secca.

(3-00522)

VACCIANO, MOLINARI, SIMEONI, CIOFFI, CAMPANELLA, SCIBONA, BOTTICI, PEPE. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

Equitalia è la società pubblica (51 per cento Agenzia delle entrate, 49 per cento INPS) italiana incaricata della riscossione dei tributi su tutto il territorio, ad eccezione della Sicilia;

l'art. 9, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha stabilito che, «in attesa del riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate degli enti territoriali», i termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *gg-ter*), del decreto-legge n. 70 del 2011, e all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-*bis*, del decreto-legge n. 203 del 2005, sono prorogati al 30 giugno 2013;

a norma dell'art. 10, comma 2-*ter*, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, i Comuni possono continuare ad avvalersi, per la riscossione dei tributi, dei soggetti di cui all'art. 7, comma 2, lett. *gg-ter*), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, anche oltre la scadenza del 30 giugno e non oltre il 31 dicembre 2013. Infatti, così recita il comma 2-*ter* citato: «Al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante



istituzione di un Consorzio, che si avvale delle società del gruppo Equitalia per le attività di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione, i termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *gg-ter*), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti inderogabilmente al 31 dicembre 2013»;

nell'AS 1058 («Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita»), in corso di esame al Senato, all'art. 10 concernente la revisione del contenzioso tributario e della riscossione degli enti locali, alla lettera *c*), n. 6), è previsto che i Comuni possano continuare ad avvalersi della collaborazione di Equitalia per la riscossione dei tributi cittadini. Vi si legge infatti: «assoggettare le attività di riscossione coattiva a regole pubblicistiche, a garanzia dei contribuenti, prevedendo, in particolare, che gli enti locali possano riscuotere i tributi e le altre entrate con lo strumento del ruolo in forma diretta o con società interamente partecipate ovvero avvalendosi, in via transitoria e nelle more della riorganizzazione interna degli enti stessi, delle società del gruppo Equitalia, subordinatamente alla trasmissione a queste ultime di informazioni idonee all'identificazione della natura e delle ragioni del credito, con la relativa documentazione»;

considerato che:

il gruppo Equitalia è di fatto la società deputata alla riscossione dei crediti da parte dei Comuni, compresi quelli relativi a contravvenzioni per violazioni al codice della strada, per le quali si pone frequentemente la questione della legittimità delle modalità di applicazione della maggiorazione prevista dall'art. 27, comma 6, della legge n. 689 del 1981 da parte di Equitalia medesima, con particolare riferimento alla base di calcolo degli interessi;

nell'ordinanza n. 308/1999 della Corte costituzionale si legge: «nel corso di un procedimento civile di opposizione avverso la cartella esattoriale emessa contro soggetto cui erano state contestate infrazioni a norme del codice della strada» rileva che nel caso di «sanzione amministrativa pecuniaria conseguente a violazione del codice della strada, una maggiorazione della somma dovuta, pari ad un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore (...) infatti, la maggiorazione per ritardo prevista dall'art. 27, sesto comma, della legge n. 689 del 1981 a carico dell'autore dell'illecito amministrativo, cui sia stata inflitta una sanzione pecuniaria, ha funzione, non già risarcitoria o corrispettiva, bensì di sanzione aggiuntiva, nascente al momento in cui diviene esigibile la sanzione principale»;

molte sentenze della Corte dei conti e del giudice di pace hanno previsto l'illegittimità dell'art. 27, comma 6, della legge n. 689 del 1981 in relazione all'applicazione della maggiorazione del 10 per cento per le sanzioni previste per le infrazioni al codice della strada. In tal

senso, risulta chiarificatoria la sentenza del 24 luglio 2013 del giudice di pace di Eboli, nella quale si sottolinea che «relativamente alla maggiorazione applicata ai sensi dell'art.27 legge 689/81 si osserva che la S.C. con sentenza del 16 febbraio 2007 n.3701 ha sancito per una fattispecie analoga l'inapplicabilità delle maggiorazioni semestrali del 10 per cento rilevando che tale procedura si applichi soltanto all'ipotesi di ordinanza ingiunzione ed in caso di rigetto del ricorso proposto al Prefetto giacché in ipotesi di mancato ricorso è già prevista una sanzione per il ritardo nel pagamento rappresentata dalla maggiorazione della somma dovuta sino alla metà del massimo della sanzione edittale. (cfr. Cass. 16 febbraio 2007 n. 3701, 22 ottobre 2009 n. 22397 e 23 settembre 2010 n. 20084 nonché GDP Bari 18 maggio 2010 n. 4184 e GDP Castellammare di Stabia n. 2920/05 e GDP Pisciotta 26 marzo 2012)». In essa viene ribadito in maniera ancora più netta che «il legislatore ha, pertanto, deciso di differenziare il caso in cui venga emessa l'ordinanza ingiunzione prefettizia per i verbali contestati innanzi al Prefetto (in cui è senz'altro applicabile la maggiorazione *ex art. 27* comma 6, legge n. 689 del 1981) dal caso in cui vi sia il mancato pagamento in misura ridotta del verbale di accertamento, per il quale la sanzione prevista è soltanto quella stabilita dall'art. 203 comma 3 C.d.S. (pagamento della metà del massimo edittale più le spese) e non anche la maggiorazione *ex art. 27* comma 6 della legge 24 novembre 1981 n. 689» e quindi «alla stregua delle suesposte considerazioni, va dichiarata la nullità della cartella impugnata per illegittima applicazione della maggiorazione *ex art. 27* legge 689/81»;

anche la Cassazione civile (Sez. III, sent. n. 5071 del 19 aprile 2000, Comune di Milano c. Riva), in quanto unico organo nomofilattico, come specificato dall'art. 65 della legge sull'ordinamento giudiziario (regio decreto 30 gennaio 1941, n.12), atta a «garantire l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale», si è espressa riguardo alla riscossione delle sanzioni da illecito amministrativo. «Verificandosi la decadenza di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, in materia di imposte dirette, in una fase anteriore alla presa in carico dei ruoli da parte dell'esattore, ed essendo tale fase, per le sanzioni da illecito amministrativo, direttamente disciplinate dall'articolo 27 della legge n. 689 del 1981 e dall'articolo 206, commi 2 e 3, del nuovo codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), che non prevedono alcuna decadenza, deve ritenersi che tale decadenza non concerna la riscossione delle somme dovute per sanzioni amministrative pecuniarie»;

il giudice di pace di Eboli continua aggiungendo che «con l'entrata in vigore del nuovo codice della strada, successiva alla entrata in vigore della legge n. 689 del 19/81, se il legislatore avesse ritenuto di estendere l'applicabilità della maggiorazione per ritardato pagamento prevista dall'art. 27, comma 6, della legge n. 689 del 1981 anche ai verbali di accertamento, lo avrebbe esplicitato nella formulazione dell'art. 203 C.d.S., nel quale invece non è fatta alcuna menzione della irrogabilità di tale maggiorazione»;

un'altro frangente collegato alla condotta in termini di invio di cartelle di Equitalia, la Cassazione civile tributaria n. 4516 del 22 febbraio 2012, stabilisce che la cartella di pagamento non può limitarsi a riportare la cifra globale degli interessi dovuti. Al contrario, in essa deve essere indicato come si è arrivati ad un dato calcolo, specificando le singole aliquote a base delle annualità prese in considerazione. L'operato di Equitalia non deve risultare ricostruibile soltanto attraverso difficili indagini che non competono al contribuente, perché se così fosse, risulterebbe violato il diritto di difesa del destinatario dell'atto. La Cassazione ha precisato che sono illegittimi tutti gli atti di riscossione notificati dopo giugno 2008, se privi dell'indicazione della base di calcolo degli interessi: quindi sono tutte illegittime le cartelle Equitalia notificate dopo giugno 2008. La Commissione tributaria Regionale del Piemonte, con sentenza n. 92 del 1° ottobre 2012, ha stabilito che l'atto di riscossione deve indicare tutti quegli elementi che consentano al contribuente di verificare la correttezza dei calcoli effettuati dal concessionario. In caso contrario, viene a mancare il principio della trasparenza e della integrità di un atto amministrativo, in violazione della legge n. 212 del 2000 relativo allo statuto del contribuente;

è opportuno anche considerare che se ci fosse certezza univoca per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 27, comma 6, della legge n. 689 del 1981, ossia un preciso riferimento interpretativo al di là della già esistente giurisprudenza, e se venissero rispettati i precetti della legge n. 212 del 2000 in merito alla chiarezza della base di calcolo degli interessi, ci sarebbe sicuramente un ricorso minore al contenzioso e di conseguenza una indiretta razionalizzazione delle spese, in questi casi ridondanti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se intenda attivare, per quanto di propria competenza, opportuni strumenti conoscitivi volti a verificarne le dimensioni e la rilevanza in riferimento al complesso delle attività di riscossione delle sanzioni da illecito amministrativo;

se ritenga che l'operato di Equitalia, con riferimento alle modalità sin qui seguite per il calcolo degli interessi, risulti pienamente corretto ed aderente alla lettera della legge, e se non sia suscettibile di integrare profili potenzialmente lesivi dei diritti del contribuente;

se non ritenga opportuno assumere idonee misure di indirizzo ovvero, qualora necessario, anche di carattere normativo, al fine di risolvere le problematiche di cui in premessa e chiarire conseguentemente l'ambito di applicabilità, nonché le relative modalità, delle maggiorazioni previste dall'art. 27, comma 6, della legge n. 689 del 1981.

(3-00547)

